



CITTA' DI ALESSANDRIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 46 del 27/02/2014

OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 70658 del 27/11/2012 (reg. int. O.S.L. n. 448/2013). Sig. Gianluigi Legnaro. NON ammissione alla massa passiva - RETTIFICA deliberazione n. 18 del 23/01/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 27 febbraio, alle ore 12.00, nella Sede comunale, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.:

		presente	assente
Dott. Giuseppe ZARCONE	<i>presidente</i>	x	
Dott. Angelo LO DESTRO	<i>componente</i>	x	
Dott. Roberto FORNERIS	<i>componente</i>	x	

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Letizia Biondo, funzionario del Comune di Alessandria, nella qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione

VISTA l'istanza di ammissione alla massa passiva acquisita al prot. gen. n. 70658 del 27/11/2012 (reg. int. O.S.L. n. 448/2013) prodotte dal Sig. Gianluigi Legnaro, dipendente del Comune di Alessandria, ex dirigente comunale a contratto;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 23.01.2014 con la quale detta istanza non è stata ammessa alla massa passiva;

CONSIDERATO che per mero errore materiale tale diniego è stato motivato rilevando che *"la ragione del credito in essa vantato non di competenza di questa Commissione, ai sensi dell'art. 252, comma 4 del D.Lgs. 267/00 smi, in quanto trattasi di richiesta di rimborso indennità sostitutiva delle ferie non godute e maturate nel corso del rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione, in qualità di Dirigente a contratto, ex art. 110, comma 1 del TUEL, con termine nell'anno 2012;"*

DATO ATTO che le corrette motivazioni che giustificano il diniego sono invece state diffusamente illustrate nella nota prot. gen. 5101 del 21/01/2013 - che qui si richiama



integralmente – con la quale questa Commissione ha comunicato all'istante di non ravvisare i presupposti per l'accoglimento;

RITENUTO di dover rettificare la deliberazione n. 18/2014 nel senso sopraindicato;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di modificare la propria deliberazione n. 18 del 23.01.2014 così come segue:

a) il terzo capoverso della premessa:

"RITENUTA *la ragione del credito in essa vantato non di competenza di questa Commissione, ai sensi dell'art. 252, comma 4 del D.Lgs. 267/00 smi, in quanto trattasi di richiesta di rimborso indennità sostitutiva delle ferie non godute e maturate nel corso del rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione, in qualità di Dirigente a contratto, ex art. 110, comma 1 del TUEL, con termine nell'anno 2012;"*

è sostituito con il seguente:

"CONSIDERATO che :

- l'art. 5, comma 8, del D.L. 06.07.2012, n. 95, ha stabilito, senza alcun possibile margine di equivoco, che *"Le ferie, i riposi ed i permessi ... non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ..."*;
- per il passato, l'art. 17, comma 13, del CCNL dell'area della dirigenza, siglato il 10.04.1996, aveva disposto espressamente che l'Ente può corrispondere al dirigente il compenso per ferie non godute solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e solo se le ferie spettanti a tale data non siano state fruito per esigenze di servizio. Solo laddove si verificano entrambi i presupposti l'amministrazione di appartenenza può procedere al pagamento sostitutivo delle stesse, secondo gli importi di cui all'art. 17, comma 14;
- peraltro, una copiosa (e conforme) giurisprudenza esclude a priori la pratica configurabilità del secondo presupposto nei confronti dei dirigenti delle strutture di massima dimensione dell'Ente (apicali), tenuto conto che detti dirigenti sono liberi di stabilire in piena autonomia (senza alcuna ingerenza di altri dirigenti o dell'ente) il periodo di fruizione del riposo annuale;
- alla luce di quanto detto, risulta illegittima la monetizzazione di ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro a favore dei dirigenti dell'Ente, qualora per questi ultimi non siano state provate le eccezionali circostanze che eventualmente ne potrebbero giustificare la monetizzazione in luogo della ordinaria fruizione;
- in proposito è stato verificato che nel caso specifico il dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 2, del TUEL, in indirizzo, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico con decorrenza immediata in data 28.12.2011 (protocollata al n. 82324 in data 29.12.2011). Lo stesso ha quindi richiesto la



riassunzione con istanza prot. 82438 del 29.12.2011, ex art. 110, comma 5, del TUEL;

- con la richiamata istanza del 30.12.2011 è stata richiesta la monetizzazione di 47,5 giorni di ferie, non usufruite secondo quanto affermato nella stessa istanza per "esigenze di servizio";
- tale circostanza, tuttavia non risulta confermata dall'esame del fascicolo personale dell'istante, nel quale non è stato reperito alcun documento comprovante il respingimento di domande di ferie/festività soppresse per esigenze di servizio;
- a tal proposito è da ritenersi irrilevante il visto del segretario Generale pro-tempore sulla stessa istanza, considerato che lo stesso è stato apposto:
 1. in assenza di norme regolamentari che conferiscono al Segretario Generale la facoltà di respingere le domande di ferie presentate dai dirigenti
 2. comunque dopo la conclusione dell'incarico dirigenziale conferito al dott. Legnaro
- va evidenziato, peraltro, che il numero di giorni di ferie di cui si chiede la monetizzazione corrisponde non solo a quelli integralmente maturati nel 2011, ma anche una buona parte di quelli maturati nel 2010;
- si deduce, obiettivamente, che nel caso di specie sembra essere mancato solo l'esercizio della autorganizzazione dei periodi di ferie, circostanza che non può essere imputata all'Amministrazione comunale, anche considerato che la conclusione del rapporto di lavoro è avvenuta per scelta del dipendente, a seguito di dimissioni con decorrenza immediata del dirigente istante, anche omettendo il preavviso di cui all'art. 31 del CCNL 10.04.1996;
- conseguentemente è da ritenersi che la richiesta avanzata al Comune nell'istanza del 12.12.2011, relativa alla monetizzazione di n. 47,5 giorni di ferie non fruite, non sia meritevole di accoglimento."

b) la parola "duemilatredici" indicata nel preambolo, prima riga, è sostituita con "duemilaquattordici";

c) la cifra "2014" del preambolo è soppressa.

2) di autorizzare l'Ufficio di Supporto a predisporre, ai fini della notifica, il testo della delibera n. 18/2014 coordinato con le modifiche introdotte dalla presente.

Il Presidente: f.to dott. Giuseppe Zarcone

I componenti: f.to dott. Roberto Forneris
f.to dott. Angelo Lo Destro

Il segretario verbalizzante: f.to dr.ssa Letizia Biondo

